



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Ufficio II - Ufficio per le autonomie
speciali e per l'esame di legittimità
costituzionale della legislazione delle
Regioni e delle Province autonome
affariregionali@pec.governo.it

Oggetto: Legge regionale Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4, recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” – Osservazioni.

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul BU Regione Abruzzo n. 12 del 26 gennaio 2024 e trasmessa con nota di codesto Dipartimento prot. n. 1548 del 30 gennaio 2024, acquisito l'avviso dei competenti uffici ministeriali, si osserva quanto segue.

L'articolo 25 (Modifiche all'art. 69 della l.r. 6/2005 – sostituzione cartografia allegata) dispone una riduzione del perimetro dell'area della Riserva naturale guidata “*Borsacchio*” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Per effetto della revisione in senso riduttivo dei confini dell'area, parte dei territori prima ricompresi nel Parco vengono sottratti sia alla tutela naturalistica quali aree protette, che alla correlata tutela paesaggistica, quest'ultima imposta *ex lege* sulle medesime aree, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. *f*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale norma prevede, infatti, che «*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*», «*Sono comunque di interesse paesaggistico*» e sono quindi sottoposti alla normativa di tutela.

Già in precedenza con la legge regionale n. 14/2021, la Regione Abruzzo aveva operato una riduzione del perimetro dell'area del Parco naturale regionale del “*Sirente Velino*”. La legge regionale 14/2021 è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri con delibera del 22 luglio 2021 e le disposizioni che riguardavano la ripermimetrazione dell'area parco (art. 2, commi 1 e 2) sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 235 del 2022.

Come evidenziato dal Giudice delle leggi, la revisione delle perimetrazioni di parchi può essere prevista con legge regionale in ipotesi di perimetrazioni provvisorie ed in assenza di piani del parco, ma sempre e comunque nel pieno rispetto del procedimento, che prevede un coinvolgimento rafforzato dei soggetti interessati, ai sensi dell'**articolo 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394** recante «*Legge quadro sulle aree protette*», il quale prescrive conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, l'individuazione degli obiettivi da perseguire e la valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, “*costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.*”.

Diversamente, con l'articolo 25 in esame, la Regione determina, unilateralmente, una significativa revisione del perimetro di una Riserva dotata di un proprio Piano di assetto naturalistico.

Per quanto innanzi, ci si rimette alle valutazioni del competente Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto concerne l'**articolo 26**, si segnalano, in via meramente collaborativa, delle criticità relative ai **commi 1 e 20**.

- Quanto **all'articolo 26, comma 1** (Modifica all'art. 11 della l.r. 16/2009), si rileva che tale comma proroga nuovamente i termini temporali per la presentazione delle domande per "Interventi straordinari di ampliamento" in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali;
- Quanto **all'articolo 26, comma 20, lett. a)** (Modifiche alla l.r. 10/2011), tale norma estende ulteriormente il novero dei sottotetti oggetto di recupero in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, includendo i sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022.

A riguardo, si segnala, quale principio generale di diritto, che il ricorso a reiterate proroghe dei limiti temporali per interventi in deroga contrasta con il carattere eccezionale dello strumento della proroga che, in quanto tale, rispondendo ad esigenze straordinarie, non può essere reiterato, contravvenendo altrimenti alla *ratio* dello stesso istituto giuridico.

Tali iniziative possono, inoltre, apparire in contrasto con l'articolo 117, comma 3, Cost., atteso che, ferma restando la competenza concorrente della Regione in materia di governo del territorio, la possibilità di effettuare interventi straordinari di ampliamento in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici territoriali, entra in frizione con i principi di tutela paesaggistica, rientranti tra i principi fondamentali a cui le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, devono comunque attenersi. Sulla questione, ferma la disponibilità a partecipare a un tavolo di lavoro con la Regione, ci si rimette comunque alle valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Dipartimento di voler trasmettere alla Regione le considerazioni sopra esposte.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Donato LUCIANO